

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 263/2014 DEL CONSIGLIO**  
**del 14 marzo 2014**

**che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1º agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1º agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.
- (2) Il 31 dicembre 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza,

ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.

- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. CHRISOCHOIDIS

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.

